

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 2 gennaio 2013, n. 71 – Pres. Sirena – Rel. D’Isa

Guida in stato di ebbrezza - Patteggiamento - Pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria – Successiva conversione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Legittimità

In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può trovare applicazione anche se la pena detentiva originariamente inflitta è già stata convertita in pena pecuniaria.

In assenza di un divieto espressamente previsto dalla legge e sempre che non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in quanto più favorevole, può trovare applicazione anche quando la pena inflitta sia già stata sostituita purché il giudice verifichi la sussistenza di tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’istituto e non vi sia opposizione da parte dell’imputato.